

**DCO 32/08**

**MODALITÀ DI CALCOLO DEL CONTRIBUTO TARIFFARIO  
CONNESSO AL MECCANISMO  
DEI TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA  
(Modifica della deliberazione 16 dicembre 2004, n. 219/04)**

*Documento per la consultazione emanato nell'ambito del procedimento avviato con la  
deliberazione 28 dicembre 2007, n. 345/07*

**29 ottobre 2008**

## **Premessa**

*Il presente documento per la consultazione illustra proposte orientate a rendere economicamente più efficiente il meccanismo dei titoli di efficienza energetica, introdotto dai decreti ministeriali 20 luglio 2004, disciplinato dalla regolazione attuativa emanata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) e oggetto di revisione da parte del decreto ministeriale 21 dicembre 2007.*

*In particolare, nel presente documento per la consultazione si formulano proposte per:*

- *definire una formula di calcolo del valore del contributo tariffario riconosciuto a parziale copertura dei costi sostenuti dai distributori obbligati per la realizzazione dei progetti di efficienza energetica;*
- *aggiornare conseguentemente il valore del contributo riconosciuto per l'anno 2009.*

*Il documento viene diffuso per offrire l'opportunità a tutti i soggetti interessati di presentare osservazioni ed eventuali proposte alternative prima che l'Autorità proceda all'emanazione dei provvedimenti.*

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte, per iscritto, entro e non oltre il **1 dicembre 2008**.*

*I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione sono da considerare riservate.*

**Osservazioni e proposte dovranno pervenire al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi:  
e-mail con allegato il file contenente le osservazioni (preferibile), fax o posta.**

**Autorità per l'energia elettrica e il gas  
Direzione Consumatori e Qualità del Servizio  
piazza Cavour 5 – 20121 Milano**

**e-mail: [consumatori@autorita.energia.it](mailto:consumatori@autorita.energia.it)  
fax: 02-65565.230**

## INDICE

1. Introduzione .....	4
2. Attuazione dell'articolo 7, comma 3, del D.lgs n. 115/08 .....	5
3. I criteri di aggiornamento del contributo.....	6
<i>Obiettivi assegnati dai decreti ministeriali</i> .....	6
<i>Prezzo medio delle transazioni</i> .....	8
<i>Evoluzione dei prezzi dell'energia</i> .....	10
<i>Risultati conseguiti</i> .....	10
<i>Costi per la realizzazione dei progetti</i> .....	12
<i>Necessità di offrire condizioni omogenee a tutti i soggetti</i> .....	12
4. Proposte per l'aggiornamento del contributo tariffario.....	13

## 1. Introduzione

- 1.1 Con la deliberazione 28 dicembre 2007, n. 345/07 l'Autorità ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in merito all'aggiornamento del contributo tariffario per i costi sostenuti dai distributori obbligati per la realizzazione dei progetti di risparmio energetico a partire dagli obiettivi dell'anno 2009.
- 1.2 Il termine per la determinazione del contributo tariffario per il conseguimento degli obiettivi 2009, quinto anno di applicazione dei D.M. 20 luglio 2004, è stato prorogato al 31 dicembre 2008 con la deliberazione 22 settembre 2008, EEN 31/08, al fine di consentire ulteriori approfondimenti in merito agli elementi da considerare per la consultazione con tutti i soggetti interessati.
- 1.3 La definizione del valore del contributo tariffario (euro/tep), infatti, deve tenere conto dell'evoluzione del quadro normativo e regolatorio in materia, con riferimento a quanto previsto:
  - a) dal D.M. 21 dicembre 2007 di modifica e aggiornamento del meccanismo dei certificati bianchi;
  - b) dalla deliberazione 28 dicembre 2008, n. 345/07 (di seguito: deliberazione n. 345/07);
  - c) dal D.Lgs 30 maggio 2008, n. 115/08 (di seguito: D.Lgs n. 115/08) di recepimento della Direttiva 2006/32/CE in materia di efficienza degli usi finali dell'energia e di servizi energetici.
- 1.4 In merito al precedente punto a), con riferimento all'aspetto della copertura dei costi sostenuti dai distributori obbligati per il conseguimento degli obiettivi loro assegnati, il D.M. 21 dicembre 2007 riformula quanto precedentemente previsto dai D.M. 20 luglio 2004, prevedendo, all'articolo 6, comma 1, che questi trovino copertura *“qualora comportino una riduzione dei consumi di energia elettrica o gas naturale e limitatamente alla parte non coperta da altre risorse, sulle componenti delle tariffe per il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale, secondo criteri stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas”* e che *“tali criteri tengono conto degli obiettivi di cui al presente decreto, del prezzo medio delle transazioni dei titoli di efficienza energetica, dell'evoluzione dei prezzi dell'energia, dei risultati conseguiti, delle conoscenze acquisite dall'Autorità sui costi per la realizzazione dei progetti e della necessità di offrire condizioni omogenee per la realizzazione dei progetti a tutti i soggetti di cui all'art. 8 dei decreti ministeriali 20 luglio 2004”*.
- 1.5 In merito al precedente punto b), in considerazione della forte prevalenza, negli anni 2006 e 2007, degli scambi bilaterali di TEE rispetto agli scambi sulla borsa organizzata dal GME, il D.M. del 21 dicembre 2007 (art. 4 comma 1) e la deliberazione n. 345/07 (art. 3) hanno introdotto obblighi di registrazione dei prezzi di scambio dei TEE tramite transazioni bilaterali (a decorrere da aprile 2008) e del contenuto degli accordi stipulati a tal fine dai distributori obbligati (con riferimento agli obiettivi per l'anno 2007 e seguenti).
- 1.6 In merito al precedente punto c), il D.Lgs. n. 115/08 ha confermato la potestà dell'Autorità in materia di definizione del contributo tariffario nell'ambito del

meccanismo dei certificati bianchi prevedendo, all'articolo 7, comma 4, che *“L'Autorità provvede all'individuazione delle modalità con cui i costi sostenuti per la realizzazione dei progetti realizzati secondo le disposizioni del decreto stesso, nell'ambito del meccanismo dei certificati bianchi, trovano copertura sulle tariffe per il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale”*.

- 1.7 In aggiunta il D.Lgs n. 115/08 ha disposto che *“ai fini dell'applicazione del meccanismo di cui al presente articolo, il risparmio di forme di energia diverse dall'elettricità e dal gas naturale non destinate all'impiego per autotrazione è equiparato al risparmio di gas naturale.”* (art. 7, comma 3). Tale previsione estende dunque a tutto il meccanismo dei certificati bianchi quanto già previsto solo in materia di impianti di cogenerazione ad alto rendimento dall'articolo 6 del D.Lgs. n. 20/07 e rimasto fino ad oggi inapplicabile a causa della perdurante assenza del relativo decreto attuativo. La disposizione, come si illustrerà nel seguente paragrafo, ha impatti non trascurabili sul funzionamento complessivo del meccanismo di riconoscimento del contributo tariffario, anche in ragione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del D.M. 21 dicembre 2007 in materia di abolizione del cosiddetto “vincolo del 50%”.
- 1.8 Oltre a quanto sopra, le decisioni in materia di aggiornamento del contributo tariffario per l'anno 2009 dovranno tenere conto anche delle osservazioni e dei commenti degli operatori ai due documenti di consultazione pubblicati nella seconda metà del 2007 per la determinazione del contributo tariffario per l'anno 2007 e 2008 (Atti n. 28/07 e n. 49/07).
- 1.9 La trattazione seguente è sviluppata iniziando dall'impatto che le novità introdotte dall'articolo 7, comma 3, del D.lgs n. 115/08 possono avere sulle decisioni in materia di contributo tariffario, in quanto tale impatto è in grado di condizionare in modo significativo anche le valutazioni successive relative ai criteri da considerare alla luce del disposto dell'articolo 6, comma 1, del D.M. 21 dicembre 2007.

## **2. Attuazione dell'articolo 7, comma 3, del D.lgs n. 115/08**

- 2.1 Alla luce dell'eliminazione del “vincolo del 50%” operata dal D.M. 21 dicembre 2007, la finalità sottostante l'articolo 7, comma 3, del D.Lgs. n. 115/08 (entrato in vigore lo scorso 4 luglio 2008), sembra essere unicamente legata alla volontà del Legislatore di estendere il riconoscimento del contributo tariffario fino ad allora previsto per i soli interventi che consentono un risparmio di energia primaria attraverso miglioramenti nell'efficienza d'uso dell'elettricità e del gas naturale, anche agli interventi che riducono i consumi di qualsiasi combustibile solido e liquido, eccezion fatta per il consumo di carburanti per autotrazione.
- 2.2 In altre parole, l'intenzione del Legislatore sembra essere stata quella di estendere il riconoscimento del contributo tariffario, stabilito in valore dall'Autorità, anche ai TEE di tipo III, con l'eccezione di quelli generati da interventi sui consumi per autotrazione.
- 2.3 Si segnala che solo il 4% dei TEE complessivamente emessi ad oggi è di tipo III (nessuno per interventi sugli usi per autotrazione).
- 2.4 E' tuttavia necessario evidenziare che le modalità di attuazione di tale previsione possono non essere univoche e che, a diverse modalità attuative, corrispondono

diversi impatti sul meccanismo in termini di rapporto tra obiettivi, risultati conseguiti e conseguibili e, dunque, di criteri da considerare per la determinazione del contributo tariffario.

- 2.5 L'esistenza di più di una modalità attuativa deriva dal fatto che il D.lgs n. 115/08 non chiarisce se il disposto dell'articolo 7, comma 3, vada applicato a livello di progetto o di risparmi energetici generati, né considera le complessità operative connesse ad una sua eventuale applicazione solo ai risparmi generati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto.
- 2.6 Sulla base degli approfondimenti condotti dagli Uffici, l'Autorità ritiene che la soluzione in assoluto preferibile tra le varie che sono state esaminate, sia dal punto di vista della semplicità di attuazione, sia da quello della "pulizia" del quadro regolatorio risultante, sia quella di prevedere l'estensione del contributo tariffario a tutti i TEE di tipo III, indipendentemente dalla loro data di emissione.
- 2.7 In ragione di ciò si procederà all'adeguamento della delibera n. 219/04 al disposto dell'articolo 7, comma 3, del D.lgs n. 115/08. In particolare, le parole "*e di tipo III*" verranno integrate nell'articolo 5, comma 1 del provvedimento, ottenendo così la seguente formulazione: "*Il contributo tariffario unitario di cui all'articolo 3.1 viene erogato per ogni titolo di efficienza energetica di tipo I, di tipo II e di tipo III consegnato dal distributore, fino all'occorrenza dell'obiettivo specifico aggiornato in capo al medesimo distributore nell'anno precedente*".

### **3. I criteri di aggiornamento del contributo**

- 3.1 Come ricordato, il D.M. 21 dicembre 2007 individua i seguenti criteri in base ai quali l'Autorità deve definire l'entità del contributo unitario da riconoscere ai soggetti obbligati "limitatamente alla parte non coperta da altre risorse":
  - a) "obiettivi di risparmio energetico" assegnati dallo stesso D.M.;
  - b) "prezzo medio delle transazioni dei titoli di efficienza energetica";
  - c) "evoluzione dei prezzi dell'energia";
  - d) "risultati conseguiti";
  - e) "conoscenze acquisite dall'Autorità sui costi per la realizzazione dei progetti";
  - f) "necessità di offrire condizioni omogenee per la realizzazione dei progetti a tutti i soggetti ai quali è consentito ottenere TEE".
- 3.2 I paragrafi seguenti forniscono elementi conoscitivi di dettaglio in merito a ciascuno di questi criteri.

#### ***Obiettivi assegnati dai decreti ministeriali***

- 3.3 Il D.M. 21 dicembre 2007 ha previsto un innalzamento degli obiettivi di risparmio energetico precedentemente fissati per gli anni 2008 e 2009, una estensione degli obiettivi fino al 2012, la ridefinizione dei criteri di ripartizione degli obiettivi nazionali tra i soggetti obbligati, l'eliminazione del cosiddetto "vincolo del 50%", l'abbassamento della soglia d'obbligo e l'ammissione di nuovi soggetti lato offerta,

l'estensione della "bancabilità" dei titoli fino al termine dell'ultimo anno di applicazione oggi previsto per il meccanismo (2012). La figura seguente illustra gli obiettivi nazionali definiti fino al 2012. Alcune di queste nuove disposizioni potrebbero suggerire la necessità di un aumento del contributo tariffario, mentre altre potrebbero spingere in direzione opposta.




Figura 1 - Obiettivi nazionali di risparmio energetico definiti dai DM 20 luglio 2004 e successivamente modificati ed estesi con DM 21 dicembre 2007

3.4 Oltre a ciò, il D.M. 21 dicembre 2007 ha introdotto due meccanismi orientati a ridurre il rischio del ripetersi di situazioni simili a quella registrata nel 2007, quando il prezzo dei titoli in borsa è fortemente diminuito in conseguenza di un forte eccesso di offerta; in particolare il decreto ha previsto:

- a) un meccanismo automatico di assorbimento di eccessi di offerta di TEE superiori al 5% dell'obiettivo di ciascun anno, se in possesso di società di servizi energetici e delle organizzazioni con energy manager (art. 2, commi 6 e 7);
- b) un obbligo di ritiro a prezzo garantito ("pari alla media delle transazioni di mercato registrate nel triennio 2010-2012, decurtata del 5%") nel caso in cui il sistema complessivo non venga nuovamente esteso oltre l'anno 2012 (art. 2, comma 8).

3.5 Tali meccanismi avranno un'indubbia influenza sull'andamento del sistema e, in particolare, dei prezzi di scambio dei TEE: se efficaci, dovrebbero ridurre i motivi strutturali per i quali i prezzi di scambio potrebbero imboccare trend decrescenti in presenza di eccessi di offerta.

### Prezzo medio delle transazioni

3.6 Il grafico seguente mostra l'andamento dei prezzi di scambio nel mercato organizzato e in quello bilaterale (questi ultimi registrati solo a partire dallo scorso mese di aprile).




Figura 2 – Andamento dei prezzi di scambio dei TEE di tipo I e II sul mercato organizzato dal GME e attraverso scambi bilaterali registrati da aprile 2008

3.7 Il grafico in Figura 2:

- evidenzia come, da aprile a luglio, i prezzi di scambio sui bilaterali siano andati progressivamente allineandosi a quelli registrati sulla borsa; i dati registrati ad agosto sembrano costituire una piccola anomalia rispetto a questa tendenza (si veda Figura A.4);
- mostra la rapida convergenza dei prezzi di scambio dei TEE di tipo I e di tipo II a partire dall'inizio del 2008, verosimilmente conseguenza delle novità introdotte dal D.M. 21 dicembre 2007 in materia di eliminazione del "vincolo del 50%".

3.8 La tabella seguente propone un'analisi dell'andamento dei prezzi medi di scambio nel mercato organizzato e in quello bilaterale, nel corso del secondo e del terzo anno di funzionamento del meccanismo e negli ultimi quattro mesi successivi alla chiusura dell'anno d'obbligo 2007 (cioè al 31 maggio 2008). Il confronto è per forza di cose non omogeneo relativamente a quanto avvenuto nel mercato bilaterale, in quanto è basato su dati e informazioni di diversa natura e provenienza registrate dal sistema in quelle date.

<b>Obiettivi 2006: da giugno06 a maggio07</b>		
	<b>TEE di Tipo I</b>	<b>TEE di Tipo II</b>
TEE scambiati sul <u>mercato organizzato</u> dall'1 giugno 2006 al 31 maggio 2007 (fonte: GME)	46.644	30.422
Prezzi medi di scambio sul mercato organizzato dall'1 giugno 2006 al 31 maggio 2007 (pesati sui volumi) [€]	47,71	84,08
TEE scambiati <u>bilateralmente</u> dall'1 giugno 2006 al 31 maggio 2007 (fonte: GME)	202.232	42.242
Prezzi conservativi di scambio nel mercato bilaterale dal 1 giugno 2006 al 31 maggio 2007 [€]	85,00-89,00	87,50-90,00
<b>Prezzi medi pesati tra borsa e bilaterali [€]</b>	<b>78,01-81,26</b>	<b>86,07-87,52</b>

<b>Obiettivi 2007: da giugno07 a maggio08</b>		
	<b>TEE di Tipo I</b>	<b>TEE di Tipo II</b>
TEE scambiati sul <u>mercato organizzato</u> dall'1 giugno 2007 al 31 maggio 2008 (fonte: GME)	243.646	58.588
Prezzi medi di scambio sul mercato organizzato dall'1 giugno 2007 al 31 maggio 2008 (pesati sui volumi) [€]	45,15	76,91
TEE scambiati <u>bilateralmente</u> (in base ai contratti) dall'1 giugno 2007 al 31 maggio 2008	540.798	92.736
Prezzi di scambio nel mercato bilaterale (in base ai contratti) dal 1 giugno 2007 al 31 maggio 2008 [€]	70,84	77,89
<b>Prezzi medi pesati tra borsa e bilaterali [€]</b>	<b>62,86</b>	<b>77,51</b>

<b>Obiettivi 2008: da giugno08 a settembre08</b>		
	<b>TEE di Tipo I</b>	<b>TEE di Tipo II</b>
TEE scambiati sul <u>mercato organizzato</u> dall'1 giugno 2007 al 31 maggio 2008 (fonte: GME)	143.826	51.758
Prezzi medi di scambio sul mercato organizzato dall'1 giugno 2007 al 31 maggio 2008 (pesati sui volumi) [€]	64,41	64,55
TEE scambiati <u>bilateralmente</u> (fonte: GME) dall'1 giugno 2007 al 31 maggio 2008	102.385	16.180
Prezzi di scambio nel mercato bilaterale (fonte: GME) dal 1 giugno 2007 al 31 maggio 2008 [€]	62,81	56,89
<b>Prezzi medi pesati tra borsa e bilaterali [€]</b>	<b>63,74</b>	<b>62,72</b>

Tabella 1

- 3.9 La tabella 1 evidenzia la crescente preferenza per il ricorso alla borsa (dal 24% del 2006 al 62% dell'ultimo periodo) ed una tendenza alla discesa dei prezzi medi di scambio su entrambi i mercati.
- 3.10 Considerando il complesso degli scambi registrati dall'aprile al settembre 2008 (412.888 TEE) si segnala che:
- il 79% dei volumi scambiati sono stati acquistati da distributori obbligati, la metà dei quali con operazioni intra-gruppo, nell'ambito delle quali i prezzi medi di scambio risultano il 12% più alti di quelli registrati negli scambi tra soggetti non caratterizzati da legami societari;
  - il 10% degli scambi è avvenuto ad un prezzo nullo (in 3 casi su 10 nell'ambito di operazioni intra-gruppo) e l'influenza di questi scambi sul calcolo dei prezzi medi è del tutto trascurabile.
- 3.11 Grazie all'introduzione (con deliberazione n. 345/07) dell'obbligo di registrazione presso l'Autorità degli accordi bilaterali sottoscritti dai distributori obbligati, è possibile monitorare la contrattualizzazione di scambi bilaterali anche relativi

all'assolvimento degli obiettivi assegnati per gli anni futuri. In base ai 54 contratti finora registrati, due terzi dei quali sono pluriennali, è possibile costruire la "curva forward" dei prezzi dei titoli mostrata nella seguente tabella.

Anno di obbligo	N contratti rilevanti	N. TEE contrattualizzati	% di copertura dell' obiettivo	prezzo medio ponderato
2007	43	634.192	100%	71,80
2008	42	631.072	29%	78,94
2009	30	764.580	24%	82,52
2010	15	396.706	9%	88,16
2011	12	366.092	7%	92,14
2012	3	287.598	5%	-

Tabella 2

3.12 Prevedibilmente, i volumi contrattualizzati coprono percentuali man mano decrescenti degli obiettivi finora definiti dal D.M., con prezzi gradualmente crescenti. Con riferimento all'obiettivo 2009, i contratti registrati ad oggi prevedono lo scambio di una quantità di titoli pari ad un quarto dell'obiettivo, ad un prezzo medio pari a 82,52 euro. Circa un terzo degli accordi pluriennali sottoscritti, relativi cioè allo scambio di TEE per i prossimi anni di obbligo, contiene meccanismi di indicizzazione del prezzo all'entità del contributo erogato.

### ***Evoluzione dei prezzi dell'energia***

3.13 Nel corso dell'ultimo anno, i prezzi delle forme di energia rilevanti ai fini del meccanismo dei certificati bianchi sono cresciuti in media del 10%, come meglio dettagliato nella tabella seguente.

	Prezzi 2006	Prezzi 2007	Prezzi 2008	Incremento 2006-2007	Incremento 2007-2008
Tariffa D2 lorda (con imposte) per consumatore tipo (2.700 kWh/a, 3 kW)	14,80 c€/kWh	15,64 c€/kWh	17,21 c€/kWh	+5,7%	+10,0%
Tariffa media gas con imposte	67,63 c€/mc	67,29 c€/mc	74,38 c€/mc	-0,5%	+10,5%
Gasolio per riscaldamento (prezzo al consumo, con imposte)	111,65 c€/litro	111,62 c€/litro	120,81 c€/litro	0,0%	+8,2%
Incremento percentuale medio				+1,7%	+9,6%

Tabella 3

### ***Risultati conseguiti***

3.14 Ai fini dell'aggiornamento del contributo tariffario, i "risultati conseguiti" possono essere letti e valutati in rapporto agli obiettivi passati e/o a quelli fissati per gli anni futuri.

3.15 Per quanto attiene agli obiettivi degli anni trascorsi, come noto, il sistema ha registrato uno strutturale e significativo eccesso di offerta, che ha originato una

discesa dei prezzi di scambio dei TEE (soprattutto nell'anno 2007), ben al di sotto del contributo tariffario unitario riconosciuto dall'Autorità (100 €/TEE di tipo I e II).

- 3.16 Per quanto riguarda il quarto anno di funzionamento, relativo agli obiettivi assegnati per il 2008, si può osservare che da giugno a settembre di quest'anno è stato scambiato un volume di titoli (di tipo I e II) pari al 14% dell'obiettivo complessivo (2,2 Mtep) con un prezzo medio di circa 63 euro; se questo prezzo medio rimanesse costante, si stima un extraprofitto incassato dai soggetti obbligati pari a circa 81 M€. Se si considera che il prezzo medio dei TEE negli anni precedenti è stato ancora inferiore al valore di 63 euro, a fronte della bancabilità dei titoli, tale stima risulta conservativa.
- 3.17 La possibilità di *banking* dei titoli rende utilizzabile l'eccesso di offerta registrato al termine della verifica dell'obiettivo 2007 ai fini del conseguimento degli obiettivi per gli anni futuri. A tale eccesso si sommeranno i TEE ulteriori generati dai progetti ad oggi già certificati e quelli generati dai nuovi progetti che verranno certificati e realizzati in futuro.
- 3.18 La tabella seguente mostra l'ammontare di TEE che, in base ai dati oggi disponibili, si prevede saranno emessi e disponibili per dimostrare il conseguimento degli obiettivi 2008 (al 31 maggio 2009) e 2009 (al 31 maggio 2010). La simulazione si basa sul flusso di risparmi energetici eligibili che verranno generati unicamente dai progetti ad oggi certificati.

	<b>TEE disponibili (tutti i tipi)</b>	<b>Obiettivo</b>	<b>% di copertura</b>
<b>Al 31 maggio 2009</b>	1.8 – 2.4 milioni	2.2 Mtep	82% - 109%
<b>Al 31 maggio 2010</b>	0.5 – 1,4 milioni	3.2 Mtep	16% - 44%

Tabella 4

- 3.19 Queste stime sono affette da un ineliminabile margine di incertezza connesso, prevalentemente, ai risparmi generati dai progetti di cogenerazione civile valutabili per mezzo delle schede tecniche n. 21 e 22 di cui alla deliberazione 4 agosto 2005, n. 177/05 (la cui applicazione è ancora oggi in sospeso in attesa della pronuncia del Consiglio di Stato sul ricorso in appello dell'Autorità avverso la sentenza del TAR Lombardia), all'attuazione del disposto del D.lgs n. 20/07 in materia di rilascio di certificati bianchi agli impianti di cogenerazione ad alto rendimento, ai risparmi che verranno effettivamente generati dai progetti di tipo analitico o a consuntivo ad oggi certificati.
- 3.20 Ai risparmi che si stima verranno generati nei prossimi anni dai progetti ad oggi già certificati, si aggiungeranno quelli generati dai progetti ad oggi ricevuti e non ancora valutati (soggetti agli stessi margini di incertezza già discussi), e quelli che generati dai nuovi progetti che verranno sviluppati dagli operatori per il conseguimento degli obiettivi futuri. Sullo sviluppo di nuovi progetti e sul loro contributo all'offerta di TEE in rapporto agli obiettivi fissati dal legislatore, avranno un inevitabile impatto anche le nuove disposizioni normative già discusse sopra. Le stime di copertura della domanda di TEE generata dall'obiettivo 2008 e 2009 riportate nella tabella di cui sopra sono dunque da considerarsi molto conservative.

3.21 D'altra parte, si ricorda che - in base al nuovo meccanismo di assorbimento automatico degli eccessi di offerta descritto più sopra - già l'obiettivo per il 2009 potrebbe venire aumentato rispetto al valore indicato nel D.M. 21 dicembre 2007, con una conseguente riduzione della percentuale stimata di copertura sopra indicata.

### ***Costi per la realizzazione dei progetti***

3.22 In base all'esperienza finora maturata dall'Autorità, questo criterio, previsto dal Legislatore, risulta di difficile impiego per contribuire alla definizione dell'entità del contributo erogato. In passato sono stati condotti alcuni studi su questo argomento e ne è risultato che i costi d'investimento necessari per risparmiare una tonnellata equivalente di petrolio mostrano un'altissima variabilità, in funzione della tipologia di intervento considerato, della sua localizzazione geografica e delle dimensioni dello stesso. Nel corso delle due consultazioni effettuate nel corso del 2007 alcuni distributori obbligati hanno sostenuto che i prezzi di scambio dei TEE non sarebbero indicativi dei costi effettivamente sostenuti per la realizzazione degli interventi.

### ***Necessità di offrire condizioni omogenee a tutti i soggetti***

3.23 Nella consultazione relativa ai due documenti pubblicati dall'Autorità nel corso del 2007 in materia di aggiornamento del contributo tariffario, le società di servizi energetici (SSE) hanno rilevato la necessità di tenere conto del fatto che il riconoscimento del contributo tariffario ai soli distributori obbligati comporta, di fatto, una differenziazione nella redditività dei progetti sviluppati dalle SSE (e dagli altri nuovi soggetti successivamente ammessi ad operare lato offerta) rispetto a quelli sviluppati dai distributori obbligati. Il riferimento del DM 21 dicembre 2007 alla "*necessità di offrire condizioni omogenee per la realizzazione di progetti a tutti i soggetti di cui all'art. 8 dei decreti ministeriali 20 luglio 2004*", vuole verosimilmente tenere in considerazione tali istanze.

3.24 Tuttavia si ritiene che, nell'attuale quadro normativo, queste istanze non possano essere efficacemente considerate nell'ambito delle decisioni inerenti il contributo tariffario, senza vanificare il ricorso ad un meccanismo di mercato quale quello introdotto dai decreti ministeriali 20 luglio 2004. In particolare, l'estensione del contributo tariffario a soggetti diversi dai distributori soggetti agli obblighi annullerebbe le motivazioni alla base dello scambio di titoli, che sono alla base dell'introduzione del mercato dei titoli di efficienza energetica.

3.25 In tale contesto si ritiene comunque utile segnalare come l'abbassamento della soglia dell'obbligo da 100.000 a 50.000 clienti finali, unitamente alla creazione, di fatto, di un unico mercato di TEE conseguente all'eliminazione del vincolo del 50% (e all'ipotesi, avanzata nel precedente paragrafo 0, di introdurre un contributo tariffario indifferenziato esteso alle tre tipologie di titoli), comportino un notevole miglioramento sul fronte degli equilibri di mercato, riducendo significativamente la concentrazione e il conseguente potere di mercato lato domanda.

Settore	2005	2006	2007	2008	2009
Energia elettrica	81%	78%	79%	24%	24%
Gas naturale	15%	16%	16%		(stima)

Tabella 5 - Indice di Herfindahl-Hirschman applicato alla ripartizione della domanda di TEE tra i distributori obbligati negli anni dal 2005 al 2008

#### 4. Proposte per l'aggiornamento del contributo tariffario

- 4.1 Come illustrato nei paragrafi precedenti, le novità introdotte dal D.M. 21 dicembre 2007 e dal D.Lgs. 115/08, consentirebbero di definire un unico valore di contributo tariffario, senza necessità di distinguere tra le diverse tipologie di titoli.
- 4.2 In considerazione di quanto osservato durante le due consultazioni dello scorso anno relativamente alla necessità di evitare brusche variazioni del valore di contributo tariffario, si ritiene opportuno adottare un provvedimento che ne regoli l'aggiornamento, con riferimento agli obiettivi di risparmio a partire dall'anno 2009 e fino al termine del periodo di applicazione dell'attuale sistema (obiettivo per l'anno 2012 incluso), in termini di differenza rispetto al valore in vigore l'anno precedente mediante una formula del tipo:

$$C(t+1) = C(t) * (100 + \delta)/100 \quad (1)$$

dove:

- $\delta$  è un valore percentuale positivo o negativo, limitato in valore assoluto nell'intervallo tra il 5% ed il 30%, al fine di evitare di apportare variazioni inferiori al 5% o superiori al 30%;
  - $t$  è l'anno solare nel corso del quale si assume il provvedimento (es. 2008);
  - $t+1$  è l'anno solare all'adempimento del cui obiettivo si riferisce il contributo (es. 2009).
- 4.3 In base a quanto esposto nei paragrafi precedenti, la fissazione dell'esatto valore di  $\delta$  dovrebbe basarsi su una combinazione opportunamente pesata delle variazioni percentuali dei seguenti tre fattori:
- prezzo medio ponderato di tutte le transazioni registrate in borsa e sui bilaterali già eseguiti tra  $t-1$  e  $t$  (**P**);
  - prezzo medio previsto in base agli accordi registrati tra  $t$  e  $t+1$  (**B**);
  - prezzo medio dell'energia tra  $t$  e  $t-1$  (**E**).

A questi fattori deve poi essere aggiunta la differenza percentuale tra il contributo riconosciuto nell'anno  $t$  e il prezzo medio ponderato registrato su tutti gli scambi (**X**).

L'espressione risultante è dunque la seguente:

$$\delta = p_X * X + p_P * P + p_B * B + p_E * E \quad (2)$$

nella quale i quattro pesi devono sommare a 1 ( $p_X+p_P+p_B+p_E=1$ ) ed essere definiti in base a quanto riportato di seguito.

**SPUNTO PER LA CONSULTAZIONE n. 1**

*Condividete la proposta dell'Autorità in merito alla struttura generale della formula di aggiornamento del contributo tariffario? Condividete, in particolare, i fattori individuati per applicare efficacemente i principi espressi dal decreto ministeriale 21 dicembre 2007? Se no, per quali motivi e quali proposte alternative avanzate?*

**SPUNTO PER LA CONSULTAZIONE n. 2**

*Condividete la fascia di tolleranza proposta dall'Autorità ai fini dell'aggiornamento del contributo tariffario? Se no, per quali motivi e quali proposte alternative avanzate?*

4.4 Si propone inoltre che la fissazione dei valori dei pesi sia basata sulle considerazioni riportate nei paragrafi precedenti e in particolare sui volumi di titoli o di risparmi ritenuti più significativi per ciascun fattore considerato. Nello specifico, si propone di adottare la seguente modalità di applicazione del suddetto principio:

$$p_X = V_X/V_{TOT}, p_P = V_P/V_{TOT}, p_B = V_B/V_{TOT}, p_E = V_E/V_{TOT} \quad (3)$$

dove:

- $V_X$  è pari all'obiettivi assegnato per l'anno t-1 (0,63 Mtep nel 2007);
- $V_P$  è pari al volume di TEE scambiati con riferimento all'obiettivo dell'anno t-1 (935.768 tra giugno 2007 e maggio 2008 per gli obiettivi del 2007);
- $V_B$  è pari al volume totale di titoli già contrattualizzati per l'anno t (631.072 TEE per l'anno 2008);
- $V_E$  è pari all'obiettivo assegnato per l'anno t (2,2 Mtep nel 2008);
- $V_{TOT}$  è pari alla somma dei quattro precedenti.

**SPUNTO PER LA CONSULTAZIONE n. 3**

*Condividete la proposta dell'Autorità in merito ai criteri di definizione dei pesi da attribuire ai fattori precedentemente individuati? Se no, per quali motivi e quali proposte alternative avanzate?*

4.5 Al momento attuale i valori dei quattro fattori sarebbero i seguenti:

- $X = (\text{prezzomedio2007} - \text{contributo2007})/\text{contributo2007} = -35 \text{ €}100 \text{ €} = -35\%$

- $P = (\text{prezzomedio2007} - \text{prezzomedio2006})/\text{prezzomedio2006} = (65,23 - 81,22) / 81,22 = -19,7\%$
- $B = (\text{prezzoprevisto2008} - \text{prezzoprevisto2007})/\text{prezzoprevisto2007} = (78,94 - 71,80) / 71,80 = +9,9\%$
- $E = (\text{prezzoenergia2006} - \text{prezzoenergia2007})/\text{prezzoenergia2006} = -1,6\%$ .

L'applicazione sequenziale delle formule (3), (2) e (1) a tali valori porta ai risultati mostrati nella seguente Tabella 6.

t = 2008 => contributo per l'anno 2009							
		V (Mtep)		p		fattore%	
obiettivi assegnato per l'anno t-1	$V_X$	0,633	$P_X$	14%	differenza % tra il prezzo medio registrato su tutti gli scambi e il contributo riconosciuto nell'anno t-1	X	-34,8%
volume di TEE scambiati con riferimento all'obiettivo dell'anno t-1	$V_P$	0,936	$P_P$	21%	variazione % del prezzo medio di tutte le transazioni registrate in borsa e sui bilaterali già eseguiti tra t-2 e t-1	P	-19,7%
volume totale di titoli già contrattualizzati per l'anno t	$V_B$	0,631	$P_B$	14%	variazione % del prezzo medio previsto in base agli accordi registrati tra t-1 e t	B	9,9%
obiettivi assegnato per l'anno t	$V_E$	2,200	$P_E$	50%	variazione % del prezzo medio dell'energia tra t-1 e t-2	E	-1,7%
		4,400					-8,6%

Tabella 6

4.6 L'applicazione della metodologia proposta comporterebbe, dunque, la determinazione di un contributo tariffario per il 2009 pari a 91,4 €/tep.

4.7 La proposta di cui sopra (identificata nel seguito come I) è stata elaborata con l'intento di utilizzare solo valori completamente noti al momento del calcolo del contributo, dando così priorità alla certezza degli operatori circa i dati di riferimento, rispetto ad una maggiore rispondenza dei valori utilizzati per l'aggiornamento a quanto avvenuto più recentemente sui mercati (maggiore rispondenza, che potrebbe essere assicurata solo utilizzando dati più recenti ma parziali, ovvero estrapolazioni).

4.8 I possibili effetti distorsivi di tale scelta potrebbero essere ridotti seguendo i seguenti due approcci alternativi, identificati come II e III.

4.9 L'approccio II utilizzerebbe dati più aggiornati (seppure provvisori) per il calcolo dei valori di B e  $V_B$  e, in particolare, i seguenti valori:

- $B = (\text{prezzoprevisto2009} - \text{prezzoprevisto2008})/\text{prezzoprevisto2008} = (82,52 - 78,94) / 78,94 = +4,5\%$  ;
- $V_B$  è pari al volume totale di titoli già contrattualizzati per l'anno t+1 (764.580 TEE per l'anno 2009).

mentre rimarrebbero inalterate le modalità di calcolo degli altri fattori della formula di aggiornamento.

L'applicazione sequenziale delle formule (3), (2) e (1) ai valori così ottenuti porterebbe ai risultati mostrati nella seguente Tabella 7.

t = 2008 => contributo per l'anno 2009						
		V (Mtep)		p		fattore%
obiettivi assegnato per l'anno t-1	V <sub>X</sub>	0,633	P <sub>X</sub>	14%	differenza % tra il prezzo medio registrato su tutti gli scambi e il contributo riconosciuto nell'anno t-1	X -34,8%
volume di TEE scambiati con riferimento all'obiettivo dell'anno t-1	V <sub>P</sub>	0,936	P <sub>P</sub>	21%	variazione % del prezzo medio di tutte le transazioni registrate in borsa e sui bilaterali già eseguiti tra t-2 e t-1	P -19,7%
volume totale di titoli già contrattualizzati per l'anno t+1	V <sub>B</sub>	0,765	P <sub>B</sub>	17%	variazione % del prezzo medio previsto in base agli accordi registrati tra t e t+1	B 4,5%
obiettivi assegnato per l'anno t	V <sub>E</sub>	2,200	P <sub>E</sub>	49%	variazione % del prezzo medio dell'energia tra t-1 e t-2	E -1,7%
		4,533				-9,0%

Tabella 7

L'applicazione dell'approccio II comporterebbe, dunque, la determinazione di un contributo tariffario per il 2009 pari a 91,0 €/tep.

4.10 L'approccio III si configurerebbe come una estensione dell'approccio II, utilizzando dati più aggiornati anche per il calcolo dei valori di E e V<sub>E</sub> e, in particolare, i seguenti valori:

- $E = (\text{prezzoenergia2007} - \text{prezzoenergia2008})/\text{prezzoenergia2007} = -9,6\%$ ;
- V<sub>E</sub> è pari all'obiettivo assegnato per l'anno t+1 (3,2 Mtep nel 2009);

L'applicazione sequenziale delle formule (3), (2) e (1) a tali valori porterebbe ai risultati mostrati nella seguente Tabella 8.

t = 2008 => contributo per l'anno 2009						
		V (Mtep)		p		fattore%
obiettivi assegnato per l'anno t-1	V <sub>X</sub>	0,633	P <sub>X</sub>	11%	differenza % tra il prezzo medio registrato su tutti gli scambi e il contributo riconosciuto nell'anno t-1	X -34,8%
volume di TEE scambiati con riferimento all'obiettivo dell'anno t-1	V <sub>P</sub>	0,936	P <sub>P</sub>	17%	variazione % del prezzo medio di tutte le transazioni registrate in borsa e sui bilaterali già eseguiti tra t-2 e t-1	P -19,7%
volume totale di titoli già contrattualizzati per l'anno t+1	V <sub>B</sub>	0,765	P <sub>B</sub>	14%	variazione % del prezzo medio previsto in base agli accordi registrati tra t e t+1	B 4,5%
obiettivi assegnato per l'anno t+1	V <sub>E</sub>	3,200	P <sub>E</sub>	58%	variazione % del prezzo medio dell'energia tra t e t-1	E -9,6%
		5,533				-12,2%

Tabella 8

L'applicazione dell'approccio III comporterebbe, dunque, la determinazione di un contributo tariffario per il 2009 pari a 87,8 €/tep.

#### SPUNTO PER LA CONSULTAZIONE n. 4

*Ritenete che gli approcci alternativi II e III siano preferibili all'approccio I? Se sì, sotto quali profili? Se no, quali altre soluzioni alternative proponete?*